

Pubblicato il 12/07/2018

N. 00166/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2018 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2018, proposto da  
-OMISSIS-, in persona del nominato amministratore di sostegno, rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Federico Fedrizzi e Cristian Zamfir ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Trento,  
via Cavour n. 34;

contro

Comune di Cavedine, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi  
Santarelli ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, via Dordi n. 4;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita;

1) della deliberazione della Giunta comunale di Cavedine n. -OMISSIS-, notificata in data  
7.11.2017, con la quale è stato revocato il concorso al pagamento delle rette per la permanenza della  
ricorrente presso -OMISSIS- per assenza dei requisiti, con rinvio ad un successivo adottando  
provvedimento la richiesta di rimborso di quanto già versato;

2) di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese le note del segretario  
comunale di data -OMISSIS-;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione e contestuale memoria difensiva del Comune di Cavedine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli artt. 9 e 11 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per la ricorrente gli avv.ti Federico Fedrizzi e Cristian Zamfir e per il Comune di Cavedine l'avv. Luigi Santarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, cittadina comunitaria di nazionalità -OMISSIS-, impugna il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di Cavedine ha revocato il proprio concorso, al quale finora ha provveduto, al pagamento della retta per il ricovero presso -OMISSIS-, o presso qualsiasi altra struttura, nella quale l'interessata è ricoverata dall'anno 2013.

2. A sostegno del ricorso l'interessata deduce con il primo motivo la nullità del provvedimento per l'omessa indicazione delle proprie generalità, e con il secondo la violazione di legge in relazione alla normativa provinciale trentina, a quella nazionale e al diritto comunitario, nonché il contrasto con il principio di legittimo affidamento, ed infine la carenza di istruttoria e di motivazione.

3. Nel derivato giudizio si è costituita l'intimata amministrazione comunale contestando puntualmente le dedotte censure.

4. Con ordinanza n. 14 di data 22 marzo 2018 il Collegio ha accolto, sotto il profilo del periculum, la domanda incidentale di sospensione.

5. All'udienza del 7 giugno 2018, fissata per la discussione del merito, il Collegio ha sollevato, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., il possibile profilo del difetto di giurisdizione.

6. Nei termini consentiti le parti hanno depositato memorie illustrative: la difesa della ricorrente ha illustrato le ragioni in base alle quali sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, e sulla scorta di opposte considerazioni, la difesa del Comune ha concluso per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

7. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Ciò posto, il Collegio deve declinare la propria giurisdizione.

9. Va anzitutto premesso che, nonostante l'uso della dizione "revoca", il provvedimento adottato dal Comune costituisce di tutta evidenza un autoannullamento delle precedenti determinazioni in base alle quali l'amministrazione comunale aveva partecipato alle spese di ricovero dell'interessata presso -OMISSIS-: la deliberazione impugnata infatti non è stata adottata sulla scorta di una rinnovata valutazione meritoria in ordine all'opportunità, o meno, di mantenere detta partecipazione

alla spesa, ma sul riscontro dell'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge per radicare in capo al Comune il derivante onere economico.

10. Passando all'esame del rapporto sostanziale e processuale del contraddittorio instaurato, deve rilevarsi che la domanda di annullamento, nel caso in esame formulata da un soggetto privato, è volta a rivendicare il diritto ad ottenere la prosecuzione della prestazione assistenziale da parte dell'intimata amministrazione comunale: il petitum e la causa petendi della domanda non investono dunque il rapporto fra soggetti pubblici eventualmente tenuti a provvedervi, né le modalità autoritative di organizzazione generale della prestazione assistenziale.

11. Peraltro, alla pretesa di tale diritto soggettivo il Comune di Cavedine contrappone, sulla base di quanto già evidenziato nel provvedimento impugnato, l'inapplicabilità del c.d. "domicilio di soccorso", previsto dall'art. 6, co. 4, (ma entro i limiti dell'art. 2), della L. n. 328/2000, nell'assenza di un accordo internazionale con la -OMISSIS- idoneo a consentirne il riconoscimento.

12. Dunque, per un primo profilo va rilevato che la controversia non investe la sfera degli interessi legittimi (ex art. 7 c.p.a.) ma il diritto soggettivo, di natura patrimoniale, direttamente rivendicato dall'interessata e contrastato dall'amministrazione; per un secondo aspetto va escluso che la vertenza in esame, alla luce delle sopra viste posizioni assunte dalle parti in causa, afferisca all'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi rimessi all'amministrazione (a contrariis, cfr. Cons. di Stato, sez. III, n. 5468/2017) e quindi, in relazione alla materia in esame, possa essere attratta (ex art. 133 c.p.a.) nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

13. Peraltro, sui profili in esame, va rammentato che "in tema di controversie tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli ...deve negarsi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed affermarsi quella del giudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno" (cfr. Cass. SU ordinanza 31 luglio 2017 n. 18978), "senza che la nascita di tale diritto sia condizionata all'emanazione di atti discrezionali" (cfr. Cass. SU sentenza 9 giugno 2014 n. 12923 e 30 luglio 2008 n. 20586), e a ciò va aggiunto che le controversie in materia di assistenza obbligatoria, ove non venga in questione l'impugnazione di atti amministrativi di carattere generale (a contrariis T.r.g.a. Trento, n. 293/2012), ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario ex artt. 442 e segg. cod. proc. civ.

14. Sulla base degli enunciati e condivisi principi il Collegio non può che declinare la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, davanti al quale, in applicazione dell'art. 11 cod. proc. amm., il processo potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede formulata.

15. Sussistono giustificati motivi, in relazione alla natura e all'oggettiva peculiarità della controversia, per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario avanti il quale la causa potrà

essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Paolo Devigili

IL PRESIDENTE  
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.